



REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI BERGAMO  
Sezione Lavoro

Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica in persona del dott. Sergio Cassia in funzione di Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva assunta l'11 ottobre 2018, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel procedimento di ex art. 702 *bis* c.p.c. promosso da  
, con i procc. avv. A. Guariso e L. Neri

- ricorrente -

**contro**

**Regione Lombardia**, con sede a Milano, in persona del Presidente *pro tempore*, con i procc. avv. A. Santagostino e M. L. Tamborino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. S. Rossi

- convenuta -



**ATS di Bergamo**, con sede a Bergamo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

- convenuta contumace -

### **Svolgimento del processo**

Con ricorso depositato il 4 giugno 2018, la ricorrente in epigrafe proponeva ricorso ex art. 702 *bis* c.p.c. avanti a questo Tribunale per la condanna alla corresponsione del *bonus* famiglia 2017, previa dichiarazione della discriminatorietà delle delibere istitutive del beneficio. Si costituiva la Regione Lombardia, eccependo l'inammissibilità della domanda e comunque contestandone la fondatezza.

Il Giudice si riservava la decisione.

### **Motivi della decisione**

La domanda è fondata e va, pertanto, accolta nei termini seguenti.

Si osserva, sommariamente, che:

- a) la Regione Lombardia è legittimata passiva nel presente giudizio, avente a oggetto il diritto della ricorrente alla percezione di un beneficio economico disposto dalla Regione stessa;
- b) tra i requisiti per il riconoscimento del beneficio, la delibera n. X/6711 prevede la "residenza continuativa in Lombardia per entrambi i genitori da almeno 5 anni";
- c) il concetto di "residenza", non diversamente specificato, deve essere inteso ai sensi dell'art 43 c. 2 c.c., quale "luogo in cui la persona ha la dimora abituale";



- d) la teste *[redacted]*, madre della ricorrente, ha confermato che la figlia ha sempre vissuto in Lombardia; la testimonianza, in uno con i molteplici ed univoci elementi di prova raccolti in giudizio (cfr. in particolare, le risultanze dei documenti depositati il 20 settembre 2018), consente di ritenere provato, in capo alla ricorrente, il requisito della continuativa residenza in Lombardia da almeno 5 anni;
- e) i restanti requisiti per il riconoscimento del beneficio non sono stati contestati.

Va pertanto accertato il diritto di *[redacted]* alla percezione del *bonus* famiglia 2017, nella misura di € 1.800,00, con condanna della delegataria ATS di Bergamo al relativo pagamento. -

Tale pronuncia assorbe la questione relativa all'accertamento della discriminatorietà delle delibere della Giunta regionale istitutive del beneficio (atteso che la ricorrente non è portatrice di un interesse individuale a tale accertamento, in quanto la discriminazione incida negativamente su una posizione di vantaggio individuale).

Le spese seguono la soccombenza, liquidate ex d.m. 55/2014 come da dispositivo, con distrazione in favore degli avv. A. Guariso e L. Neri.

**P.Q.M.**

Il Giudice del Lavoro: 1) accerta il diritto di *[redacted]* alla percezione del *bonus* famiglia 2017, nella misura di € 1.800,00, con condanna di ATS di Bergamo al relativo



pagamento, oltre agli accessori dal dovuto al saldo; 2) condanna Regione Lombardia a pagare alla ricorrente la somma di € 1.400,00, oltre a contributo forfetario ex art. 2 c. 2 d.m. 55/2014, IVA e CPA, a titolo di spese e compensi professionali, con distrazione in favore degli avv. A. Guariso e L. Neri.

Bergamo, 18 ottobre 2018

Il Giudice del Lavoro

Dott. Sergio Cassia

